SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel terzo trimestre 1996, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Etichette di prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della sanità nel periodo luglio-settembre 1996.

96A7224-96A7225

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 192

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 25 settembre 1996.

Approvazione del modello 5 e dello schema 5-*bis* per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi degli articoli 1/5 e 1/5-*bis* della legge 7 giugno 1974, n. 216, sostitutivo dello schema approvato con delibera n. 6036 dell'11 marzo 1992 e dei moduli approvati con delibera n. 6966 del 7 aprile 1993. (Deliberazione n. 10234).

96A6772

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 ottobre 1996.

Ulteriori integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 2470).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994;

Vista l'ordinanza in data 11 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 in data 12 febbraio 1994, con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 in data 31 marzo 1994, con la quale vengono apportate modifiche alla precedente ordinanza dell'11 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1994 con il quale lo stato di emergenza di cui sopra e stato prorogato fino al 30 settembre 1994 ed è stato esteso ai rifiuti speciali;

Vista l'ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 in data 16 aprile 1994, con la quale vengono estesi i poteri conferiti al commissario del Governo della regione Campania anche al settore dei rifiuti speciali;

Vista l'ordinanza in data 23 giugno 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 in data 2 luglio 1994, concernente integrazioni e modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 1994, con il quale lo stato di emergenza è stato dichiarato a far tempo dal 6 ottobre 1994 e sino al 31 dicembre 1995 per la situazione determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania;

Vista l'ordinanza in data 7 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 in data 10 ottobre 1994, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Vista l'ordinanza in data 7 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 in data 8 novembre 1994, concernente ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania è prorogato fino alla data dell'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e, comunque non oltre il 31 dicembre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti citate ordinanze;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995;

Viste le richieste avanzate dal presidente della regione Campania e dal prefetto di Napoli intese ad ottenere modifiche all'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996;

Vista la nota del presidente della regione Campania n. 71003/Gab del 29 settembre 1996, con la quale si condividono gli interventi straordinari finora attuati dal prefetto di Napoli delegato per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. Gab/96/16992/B9 del 30 ottobre 1996;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Sentito il Ministero del tesoro;

Avvalendosi dei poteri conferitigli,

Dispone.

Art. 1.

L'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 è così modificata ed integrata:

1. L'art. 1 è così modificato ed integrato:

al comma 3, dopo le parole «, contenere.» sono aggiunte le seguenti parole:

«tipi e quantitativi dei rifiuti da recuperare e smaltire;

metodi di recupero e smaltimento;

requisiti tecnici degli impianti di smaltimento;

luoghi idonei alla realizzazione degli impianti di smaltimento;

specifiche disposizioni per particolari tipologie di rifiuti;

previsioni di spesa;

soggetti realizzatori e gestori;»;

il terzultimo capoverso è annullato e sostituito dal seguente: «azioni per favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti di smaltimento finalizzati anche al recupero dei rifiuti solidi urbani di materie combustibili e di energia;»;

l'ultimo capoverso è annullato.

Art. 2.

1. All'art. 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«*1-bis.* Il commissario delegato, per l'approvazione dei progetti di cui al comma precedente, ove ricorrono condizioni d'urgenza, può avvalersi della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sui progetti affinché, una volta che gli stessi siano approvati, i lavori possano essere immediatamente appaltabili. L'approvazione ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

1-ter. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.».

Art. 3.

1. All'art. 4 è aggiunto il seguente capoverso:

«In deroga all'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, il commissario delegato può sostituirsi ai consigli comunali nella richiesta di modificazioni d'uso di aree gravate da usi civici, da destinare temporaneamente ad impianti di smaltimento necessari per il superamento dello stato di emergenza. Il relativo canone di concessione, che sarà pagato dal gestore dell'impianto, sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.».

Art. 4.

1. L'art. 5 è annullato e sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Il presidente della regione Campania, quale commissario delegato per lo svolgimento dei compiti previsti nella presente ordinanza si avvale di due vice commissari, di personale della regione e della struttura tecnico-amministrativa già a disposizione del prefetto di Napoli, previa intesa con lo stesso, nonché, ove necessario, di personale dell'ENEA e di altri enti pubblici, ovvero potrà, per le stesse esigenze, stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici. Al personale utilizzato fino ad un massimo di 20 unità sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 7. Gli oneri derivanti dall'espletamento di tali attività sono a carico dello stesso commissario.».

Art. 5.

1. L'art. 6 è così ulteriormente integrato e modificato:

al comma 1, dopo la parola «provvede,» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con il presidente della regione Campania,»;

il comma 6 è annullato e sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui alle ordinanze citate nelle premesse, per quanto non modificate e per quanto concerne il piano finanziario, rimangono in vigore.»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

7. Le anticipazioni concesse dal prefetto delegato per l'avvio all'esercizio delle discariche pubbliche realizzate nell'ambito dello stato di emergenza, dovranno essere allo stesso restituite dai soggetti gestori entro un anno dalla data di cessazione dell'esercizio della discarica.

8. I costi di investimento sostenuti dal prefetto delegato per la realizzazione di impianti devono essere allo stesso rimborsati dagli enti pubblici gestori entro centottanta giorni dall'avvio all'esercizio e, comunque, non oltre sei mesi dalla cessazione dell'attività di smaltimento. Entro quest'ultimo termine devono essere, altresì, restituiti al prefetto delegato eventuali avanzi di gestione.

9. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuato negli impianti di cui al presente articolo, il prefetto fissa un'apposita tariffa, determinata ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza 7 novembre 1994.».

Art. 6.

1. All'art. 3 dell'ordinanza 31 marzo 1994, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* Il compenso da corrispondere al personale tecnico delle amministrazioni di cui al precedente comma 1, al quale il prefetto delegato ha attribuito le funzioni di direttore dei lavori, ingegnere capo e collaudatore per la realizzazione di impianti di emergenza, è determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, con l'applicazione della riduzione del 50% sulle tariffe professionali, con esclusione del compenso di lavoro straordinario per l'espletamento degli incarichi svolti.».

2. All'art. 3 dell'ordinanza 31 marzo 1994, così come integrato e modificato dall'ordinanza del 7 ottobre 1994, il comma *4-bis* è annullato e sostituito dal seguente:

«*4-bis.* Nel caso di requisizione di impianti di smaltimento ovvero di realizzazione di discariche, il prefetto delegato può affidare la gestione degli stessi all'ENEA fino alla cessazione dello stato di emergenza.».

Art. 7.

1. I limiti di cui all'art. 3 dell'ordinanza del 31 marzo 1994, all'art. 5 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 e all'art. 6 della presente ordinanza si applicano anche al personale della pubblica amministrazione.

2. Per la durata dell'emergenza i commissari sono autorizzati ad avvalersi, con regime di tempo parziale, fino ad un massimo di sei unità fornite di specifiche professionalità. Al predetto personale sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso lordo calcolato sulla base del corrispettivo determinato per prestazioni straordinarie previste dall'art. 3 dell'ordinanza 31 marzo 1994 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996.

Art. 8.

1. Ad integrazione delle previsioni finanziarie di cui all'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, sono assegnate le ulteriori somme:

a) quanto a lire 10 miliardi al presidente della regione Campania, commissario delegato per i primi interventi relativi all'incarico conferito con l'art. 1 della presente ordinanza, a valere sulle disponibilità già assegnate dal Ministero dell'ambiente alla regione Campania per l'intervento di cui al punto 1A del decreto ministeriale del 14 luglio 1989;

b) quanto a lire 3 miliardi al prefetto di Napoli a valere sulle disponibilità già assegnate dal Ministero dell'ambiente alla regione Campania per l'intervento di cui al punto 1D del decreto ministeriale del 14 luglio 1989;

c) è disposto l'annullamento della revoca del finanziamento di cui all'allegato dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 1994, relativo al «Progetto di sistemazione igienico-sanitaria mediante ampliamento del sistema fognario e realizzazione di nuove opere (Anacapri)», per un importo di lire 3.500 milioni che il prefetto di Napoli verserà direttamente alla regione Campania.

2. Le somme individuate nel precedente comma 1, punti *a)* e *b)*, sono versate direttamente sulle contabilità speciali di tesoreria intestate al prefetto di Napoli ed al presidente della regione Campania commissario delegato per gli interventi di emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti ed in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7259

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A7309

DECRETO 13 settembre 1996.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria Italia 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1995, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria Italia 1996 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria Italia — manifestazione 1996 — abbinata al programma televisivo «Carràmba che sorpresa» organizzato dalla R.A.I. con inizio il 15 settembre 1996, si concluderà il 6 gennaio 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 30 serie di 1.000.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 6 gennaio 1997 alle ore 21.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1997 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verranno effettuate le operazioni di abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con le sei sorprese finaliste che parteciperanno alla finale della gara nella trasmissione televisiva «Carràmba che sorpresa».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della gara.

I sei biglietti abbinati seguiranno la sorte delle sei sorprese ai fini dell'attribuzione dei sei premi di prima categoria, secondo la graduatoria ufficiale comunicata dalla R.A.I. - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della gara televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle sorprese eventualmente classificatesi.

Nel caso di parità di più sorprese per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo posto ad effettuare un sorteggio fra le sorprese classificatesi *ex-aequo*.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali tra i biglietti abbinati alle sorprese in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 5 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria Italia — manifestazione 1996 — cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di domenica 29 dicembre 1996.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 6 gennaio 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 14 di venerdì 3 gennaio 1997.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Moia o dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigenti amministrativi aggiunti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 101

96A7263

DECRETO 13 settembre 1996.

Determinazione dell'ammontare dei premi settimanali della Lotteria Italia 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, n. 04/84422 del 22 novembre 1991 e n. 04/80224 del 21 gennaio 1992, concernenti la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla citata disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali e di adeguare conseguentemente la composizione della commissione incaricata delle estrazioni suddette nonché di prevedere una diversa articolazione ed un diverso ammontare dei premi stessi;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di assegnare premi settimanali aggiuntivi a favore dei mittenti delle cartoline per la partecipazione ai premi settimanali delle lotterie nazionali estratti nei giorni dal 4 ottobre 1996 al 27 dicembre 1996 secondo le modalità di partecipazione alla trasmissione televisiva «Se fosse...»;

Decreta:

Art. 1.

Le estrazioni dei premi settimanali delle lotterie nazionali previste per i giorni 7, 14, 21 e 28 ottobre 1996, 4, 11, 18 e 25 novembre 1996, 2, 9, 16, 23 e 30 dicembre 1996 sono anticipate ai giorni 4, 11, 18, 25 e 31 ottobre 1996, 8, 15, 22 e 29 novembre 1996 e 6, 13, 20 e 27 dicembre 1996 e si svolgeranno a Roma, alle ore 9 in forma pubblica presso la sede del concessionario del servizio, ditta Luigi Nardi, via Jacopo Belgrado n. 23, alla presenza di una commissione costituita da tre membri: uno in rappresentanza della R.A.I. - Radiotelevisione italiana e due in rappresentanza del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le estrazioni effettuate nelle date sopraindicate i premi settimanali delle lotterie nazionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 04/80224 del 21 gennaio 1992 sono sostituiti da n. 5 premi dell'importo di L. 2.000.000 cadauno e da n. 10 premi di L. 1.000.000 cadauno.

Art. 2.

In occasione delle estrazioni di cui al precedente articolo si procederà anche alla estrazione di n. 15 cartoline di riserva.

I nominativi estratti di cui al precedente articolo, o le eventuali riserve nel caso in cui non fosse stato possibile contattare uno o più dei primi 15 nominativi estratti, oltre ai premi di cui al precedente articolo, parteciperanno all'assegnazione di premi aggiuntivi nel corso della trasmissione televisiva «Se fosse...» in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì compresi tra il 7 ottobre 1996 ed il 3 gennaio 1997 secondo le seguenti modalità:

a ciascuno dei primi 15 nominativi, o alle eventuali riserve, sarà assegnato un premio aggiuntivo di lire 1 milione nel caso in cui risponda esattamente ai quesiti posti dai conduttori nell'ambito di un gioco da effettuarsi nel corso della tramissione.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi aggiuntivi durante la trasmissione «Se fosse...» si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita commissione composta da due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un rappresentante della R.A.I. che opererà bisettimanalmente nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra. Le operazioni svolte dalla suddetta commissione saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 3.

Per quanto non modificato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli restano valide le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 04/84187 del 10 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102

96A7264

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 1996.

Scioglimento della cooperativa «Piera» a r.l., in Irsina.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 17 ottobre 1996, redatto dall'ispettore rag. A. Maria Dicanio nei confronti della cooperativa Plera a r.l., con sede in Irsina, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso il competente tribunale di Matera i bilanci relativi all'ultimo biennio;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Plera» a r.l., con sede in Irsina, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 25 ottobre 1996

Il direttore: RANDAZZO

96A7265

DECRETO 25 ottobre 1996.

Scioglimento della cooperativa «Metaponto 83» a r.l., in Matera.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 14 aprile 1995, redatto dall'ispettore rag. Franco Causarano nei confronti della cooperativa Metaponto 83 a r.l., con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare presso il competente tribunale di Matera i bilanci relativi all'ultimo biennio;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Metaponto 83» a r.l., con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 25 ottobre 1996

Il direttore: RANDAZZO

96A7266

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.555 miliardi;

Considerato che il 1° novembre 1996 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% emessi con decreto ministeriale 22 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1991);

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 7,75% 1° novembre 1996/2006, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 12% - 1° novembre 1991/1996, nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

È altresì incrementabile di L. 4.010.000.000, da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° novembre 1996, nominativi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 7,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° novembre 1996, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti con decorrenza degli interessi dal 1° novembre 1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 20, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto, ove occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1996 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al sesto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 al 6 novembre 1996.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 ottobre 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresí data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per tre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 4 novembre 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 7,75% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sara effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° novembre 1996, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° novembre 1996; dovranno essere corrisposti dietimi di interesse netti per tre giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposta all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° novembre 1996, versati per il rinnovo.

Art. 18.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° novembre 1996, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° novembre 1996, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 19.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° novembre 1996, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 20.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006. Dette operazioni avranno inizio il 4 novembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 21.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 22.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 23.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7267

DECRETO 25 ottobre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° settembre 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.555 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 ottobre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° settembre 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 30 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto dell'11 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto dell'11 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 novembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7268

DECRETO 25 ottobre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.555 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 settembre e 10 ottobre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° settembre 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 novembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 31 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per cinquanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 5 novembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7269

DECRETO 25 ottobre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,50%, di durata triennale, con godimento 1° ottobre 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.555 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 settembre e 10 ottobre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati

a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 5 novembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 31 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 5 novembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 1996.

Cessione dal Banco di Napoli alla Banca popolare di Brescia del complesso dei beni comprendente cinquanta filiali dell'Italia centro-settentrionale.

IL GOVERNATORE

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la convenzione stipulata per atto pubblico in data 21 ottobre 1996 innanzi al dott. Sabatino Santangelo notaio in Napoli, n. rep. 44477/12071, tra la Banca popolare di Brescia S.c.r.l., con sede in Brescia, ed il Banco di Napoli S.p.a., con sede in Napoli;

Autorizza

l'esecuzione della convenzione in epigrafe — ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — concernente la cessione dal Banco di Napoli alla Banca popolare di Brescia del complesso dei beni comprendente cinquanta filiali dell'Italia centro-settentrionale e la connessa sostituzione nell'esercizio delle stesse. Dette dipendenze risultano ubicate in: Ancona; Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno); Pesaro; Bergamo; Cesena (Forlì); Ferrara, Reggio Emilia; Brescia; Prato; Genova; Genova agenzia 2; Genova agenzia 3; Genova agenzia 4; Genova sportello 5; Genova agenzia 6; Savona; La Spezia; Lucca; Barga (Lucca); Torino; Torino agenzia 1; Torino agenzia 2; Torino agenzia 3; Torino agenzia 4; Torino sportello 5; Torino agenzia 6; Alessandria; Asti; Treviso; Conegliano Veneto (Treviso); Mogliano Veneto (Treviso); Trieste; Udine; Varese; Saronno (Varese); Verona; Legnago (Verona); Villafranca Verona (Verona); Bolzano; Vicenza; Bassano del Grappa (Vicenza); Pavia; Novara; Gorgonzola (Milano); Magenta (Milano); Lodi; Cinisello Balsamo (Milano); Rozzano (Milano); Modena; Parma.

Roma, 24 ottobre 1996

Il Governatore: FAZIO

96A7272

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 169 al 182 del titolo X, relativi alla facoltà di ingegneria, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 169 al 183, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

«Titolo X

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 169. — La facoltà di ingegneria è articolata in cinque anni e consente il conseguimento delle seguenti lauree:

laurea in ingegneria civile;
laurea in ingegneria dei materiali, decentrato a Terni;
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria meccanica;
laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Dottore in ingegneria» con la specializzazione del corso di laurea seguito.

La facoltà consente altresì il conseguimento dei diplomi universitari in «Ingegneria aerospaziale» e in «Ingegneria delle infrastrutture».

Titolo di ammissione ai corsi di laurea e di diploma è quello previsto dalle leggi in vigore.

Art. 170. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi, sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea previsti per il conseguimento delle lauree in ingegneria di cui all'art. 169 possono essere articolati in indirizzi secondo l'elenco sottoindicato e possono essere ulteriormente articolati in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Corso di laurea in ingegneria civile

Indirizzi:

1) edile;
2) geotecnica;
3) idraulica;
4) strutture.

Corso di laurea in ingegneria dei materiali decentrato a Terni

Indirizzi:

nessuno.

Corso di laurea in ingegneria elettronica

Indirizzi:

nessuno.

Corso di laurea in ingegneria meccanica

Indirizzi:

1) automazione industriale e robotica;
2) costruzioni;
3) energia;
4) veicoli terrestri.

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio

Indirizzi:

1) ambiente;
2) difesa del suolo;
3) pianificazione e gestione territoriale.

Art. 171. — Gli insegnamenti per i corsi di laurea in ingegneria si distinguono in monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta, integrati.

L'insegnamento monodisciplinare è costituito da 80/120 ore di attività didattica assistita; esso definisce l'unità di misura (annualità) utilizzata nel seguito per caratterizzare tutti gli altri insegnamenti.

L'insegnamento monodisciplinare a durata ridotta (nel seguito indicato come corso ridotto) è costituito da 40/60 ore di attività didattica assistita; tale insegnamento corrisponde a 0,5 annualità.

L'insegnamento integrato è costituito da 80/120 ore di attività didattica assistita, e le lezioni sono svolte in un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali di durata inferiore a 20 ore, tenuti da docenti diversi che fanno tutti parte della commissione di esame; tale insegnamento corrisponde ad una annualità.

Anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, possono pure essere utilizzati altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, periodi di tirocinio, ecc.); l'equivalente in annualità di ciascuno di tali moduli didattici sarà stabilito di volta in volta dalla facoltà, all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi. L'equivalente complessivo di tali moduli non potrà comunque superare le due annualità, compreso un massimo di una annualità per il tirocinio.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, possono essere istituiti più insegnamenti distinti, posti in successione nel tempo e specificati mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc.

L'anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, ivi comprese le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, periodi di tirocinio, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.). Il consiglio di facoltà può decidere di articolare ogni anno di corso di laurea, su proposta del competente consiglio, in due periodi didattici (semestri), comprendenti, ciascuno, almeno tredici settimane di attività didattica. Al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente dovrà aver frequentato e superato ventotto annualità per i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria dei materiali e ingegneria meccanica; ventinove annualità per i corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio e ingegneria elettronica.

Art. 172. — Il numero di annualità obbligatorie, ripartite per raggruppamenti disciplinari, necessarie per il conseguimento della laurea è indicato per ciascuna delle lauree in ingegneria di cui all'art. 169 e dei relativi

indirizzi, nei successivi articoli dal 173 al 177; tali numeri sono comprensivi delle annualità minime prescritte dall'art. 3 della tabella XXIX allegata al decreto ministeriale 22 maggio 1995, nonché delle ulteriori annualità da considerarsi obbligatorie sul piano della facoltà.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali dei corsi di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti attivati nel rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli dal 173 al 177.

In particolare il consiglio di facoltà stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che, presenti nell'art. 173, afferiscono alle aree disciplinari di ciascun corso di laurea.

Nella stessa occasione il consiglio fisserà la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 171.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre norme per l'inserimento degli insegnamenti non obbligatori eventualmente organizzati in orientamenti.

L'identità di denominazione fra gli insegnamenti non comporta necessariamente l'identità di programmi, di svolgimento e, quindi, di docente.

Art. 173. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile sono obbligatorie le seguenti venti annualità:

n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
A02A analisi matematica;
A01C geometria;
A03X fisica matematica;
A04A analisi numerica;
A02B probabilità e statistica matematica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
B01A fisica generale.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
B01A fisica generale;
B03X struttura della materia.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
C06X chimica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
K05A sistemi di elaboraz. delle informazioni;
K05B informatica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
H15X estimo;
I27X ingegneria economico-gestionale.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H01A idraulica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H06X geotecnica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H07A scienza delle costruzioni.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H08A architettura tecnica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H11X disegno.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I04C sistemi e tecnologie energetici;
I05B fisica tecnica ambientale;
I17X elettrotecnica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H01B costruzioni idrauliche.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H03X strade, ferrovie ed aeroporti.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H05X topografia e cartografia.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H07B tecnica delle costruzioni.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
H14A tecnica e pianificazione urbanistica;
K04X automatica.

Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3 nel settore scientifico disciplinare:
H01B costruzioni idrauliche.

Per l'indirizzo geotecnica sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
H06X geotecnica.

n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
D02B geologia applicata.

Per l'indirizzo strutture sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
H07A scienza delle costruzioni.

n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
H07B tecnica delle costruzioni.

Per l'indirizzo edile sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H11X disegno.

n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
H10A composizione architettonica e urbana.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H14A tecnica e pianificazione urbanistica.

La scelta tra uno degli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Art. 174. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono obbligatorie le seguenti ventitre annualità:

n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
A02A analisi matematica;
A01C geometria;
A03X fisica matematica;
A04A analisi num. e mat. applicata.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
B01A fisica generale.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
B01A fisica generale;
B03X struttura della materia.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B informatica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
C06X chimica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
H15X estimo;
I27X ingegneria econ-gestionale.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H07A scienza delle costruzioni.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I07X meccanica appl. alle macchine;
I09X disegno e metodi dell'ing. industriale.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I05A fisica tecnica industriale;
I05B fisica tecnica ambientale.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I17X elettrotecnica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I04B macchine a fluido;
I04C sistemi e tecn. energetici.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I14A scienza e tecn. dei materiali;
I14B materiali macromolecolari.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
K01X elettronica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
B03X struttura della materia.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I13X metallurgia.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I10X tecn. e sistemi di lavorazione;
I14A scienza e tecn. dei materiali;
I14B materiali macromolecolari.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I08A prog. mecc. e costr. di macchine;
I06X misure meccaniche e termiche.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I17X elettrotecnica;
K10X misure elettriche ed elettroniche.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I13X metallurgia;
I11X impianti industriali meccanici;
I15C impianti chimici.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
C05X chimica organica.

Art. 175. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti venti annualità:

n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
A02A analisi matematica;
A01C geometria;
A04A analisi numerica;
A02B probabilità e statistica matematica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
B01A fisica generale.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
B01A fisica generale;
B03X struttura della materia.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
C06X chimica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B informatica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I27X ingegneria economico gestionale.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
H07A scienza delle costruzioni;
I04C sistemi e tecnologie energetici;
I05A fisica tecnica industriale;
I05B fisica tecnica ambientale;
I07X meccanica applicata alle macchine.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I17X elettrotecnica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
K01X elettronica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
K03X telecomunicazioni.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
K04X automatica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
K01X elettronica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
K03X telecomunicazioni.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
K02X campi elettromagnetici.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
K04X automatica;
K10X misure elettriche ed elettroniche.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
K01X elettronica;
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni.

Art. 176. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica sono obbligatorie le seguenti venti annualità:

n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
A02A analisi matematica;
A01C geometria;
A03X fisica matematica;
A04A analisi numerica;
A02B prob. e stat. matematica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
B01A fisica generale.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
B01A fisica generale;
B03X struttura della materia.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
C06X chimica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B informatica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I27X ingegneria economico-gestionale;
H15X estimo.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H07A scienza delle costruzioni.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I05A fisica tecnica industriale;
I05B fisica tecnica ambientale.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I07X meccanica applicata alle macchine.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I04B macchine a fluido;
I04C sist. e tecnol. energetici.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I17X elettrotecnica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I10X tecnol. e sist. di lavorazione;
I14A scien. e tecnol. dei materiali.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
H01A idraulica;
I03X fluidodinamica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I08A progett. mecc. e costr. di macchine.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I09X disegno e metodi dell'ing. industriale.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I11X impianti industriali meccanici.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I06X misure mecc. e termiche;
I04B macchine a fluido;
I07X meccanica applicata alle macchine.

Per l'indirizzo automazione industriale e robotica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I07X meccanica applicata alle macchine.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I08A progett. mecc. e costr. di macchine.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
A03X fisica matematica;
I09X disegno e metodi dell'ing. industriale;
I07X meccanica applicata alle macchine;
I05B fisica tecnica ambientale.

Per l'indirizzo costruzioni sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I08A progett. mecc. e costr. di macchine.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I07X meccanica applicata alle macchine.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
C05X chimica organica;
I10X tecnol. e sist. di lavorazione;
I08B meccanica sperimentale;
I09X disegno e metodi dell'ing. industriale.

Per l'indirizzo veicoli terrestri sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I04B macchine a fluido.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I07X meccanica applicata alle macchine.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I08A progett. mecc. e costr. di macchine;
I08C costr. di veicoli terrestri;
I10X tecnol. e sist. di lavorazione.

Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I05A fisica tecnica industriale;
I05B fisica tecnica ambientale.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I04B macchine a fluido;
I04C sist. e tecnol. energetici.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I05A fisica tecnica industriale;
I05B fisica tecnica ambientale;
I04B macchine a fluido;
I04C sist. e tecnol. energetici.

La scelta fra uno degli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Art. 177. Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio sono obbligatorie le seguenti venti annualità:

n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
A02A analisi matematica;
A01C geometria;
A03X fisica matematica;
A04A analisi numerica;
A02B probabilità e statistica matematica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
B01A fisica generale.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
B01A fisica generale;
B03X struttura della materia.

n. 1 nei settori scientifici disciplinari:
C06X chimica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B informatica.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
H15X estimo;
I27X ingegneria economico-gestionale.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
D02B geologia applicata.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H06X geotecnica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H01A idraulica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H07A scienza delle costruzioni.

n. 2 nei settori scientifico disciplinari:
H01B costruzioni idrauliche;
H02X ingegneria sanitaria-ambientale.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
I14A scienza e tecnologia dei materiali.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H14A tecnica e pianificazione urbanistica.

n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
H11X disegno.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
I04C sistemi e tecnologie energetici;
I05B fisica tecnica ambientale.

n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
H05X topografia e cartografia;
K02X campi elettromagnetici.

Per l'indirizzo ambiente sono inoltre obbligatorie tre annualità da scegliere fra i seguenti raggruppamenti:

n. 3 nei settori scientifico disciplinari:
C05X chimica organica;
H01B costruzioni idrauliche;
I05B fisica tecnica ambientale;
I15C impianti chimici.

Per l'indirizzo difesa del suolo sono inoltre obbligatorie tre annualità da scegliere fra i seguenti raggruppamenti:

n. 3 nei settori scientifico disciplinari:
H01B costruzioni idrauliche;
D02B geologia applicata;
H06X geotecnica.

Per l'indirizzo pianificazione e gestione territoriale sono inoltre obbligatorie tre annualità da scegliere fra i seguenti raggruppamenti:

n. 3 nei settori scientifico disciplinari:
H01B costruzioni idrauliche;
A04B ricerca operativa;
H14A tecnica e pianificazione urbanistica;
H05X topografia e cartografia;
H04X trasporti.

La scelta tra uno degli indirizzi sopra elencati è obbligatoria.

Art. 178. — Gli insegnamenti dei vari corsi di laurea che possono essere impartiti nella facoltà di ingegneria sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994).

Art. 179. — Per ciascun corso di laurea la distribuzione degli insegnamenti e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel manifesto degli studi.

Art. 180. — I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti leggi. Nella domanda di ammissione al primo anno lo studente deve indicare il corso di laurea a cui desidera essere iscritto. Il passaggio ad altro corso di laurea in ingegneria è subordinato all'esame del consiglio di corso di laurea competente allo scopo di fissare l'anno di iscrizione e l'ulteriore piano degli studi dell'allievo.

La scelta da parte dello studente dell'eventuale indirizzo avviene secondo le modalità indicate nel manifesto annuale degli studi; tale manifesto conterrà inoltre, norme per l'eventuale scelta tra i piani di studio alternativi.

Art. 181. — Per ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso lo studente deve aver superato almeno due esami del primo anno di corso, fra quelli specificati da ciascun consiglio di corso di laurea. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente (oltre che essere in possesso dell'attestato di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno del suo piano di studi) deve aver superato gli esami corrispondenti a sette annualità definite secondo modalità specificate da ciascun consiglio di corso di laurea ed approvate dal consiglio di facoltà. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi fuori corso. Per ottenere l'iscrizione al quarto anno, lo studente deve aver dimostrato la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera a scelta fra: inglese, francese, tedesco. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Coloro che hanno già conseguito una laurea e chiedono di essere iscritti ad un corso di laurea in ingegneria, possono esservi ammessi con carriera abbreviata in base a delibera del competente corso di laurea.

Art. 182. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti del suo piano di studi per un numero minimo di annualità previsto dall'ultimo comma dell'art. 171. L'esame di laurea in ingegneria consiste nella discussione pubblica di una tesi scritta. Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea: tale accertamento non ha carattere eliminatorio.

La tesi consiste nello svolgimento, sotto la guida di almeno un professore ufficiale, di un progetto o di uno studio di carattere tecnico o scientifico.

Le norme di esecuzione e di presentazione saranno stabilite dai singoli consigli di corso di laurea nel quadro dei criteri generali fissati dal consiglio di facoltà.

Art. 183. — Per tutto quello che non è contemplato dal presente statuto si fa rinvio al decreto ministeriale 22 maggio 1995 - *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 1995».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 ottobre 1996

Il rettore: CALZONI

96A7257

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunità economiche europee sulla semplificazione e modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, adottato a Donostia - San Sebastian il 26 maggio 1989.

A seguito dell'emanazione della legge 23 dicembre 1992, n. 522, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1993 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 8 luglio 1996.

All'atto del deposito sono state formulate dall'Italia le seguenti dichiarazioni:

«Agli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, il Governo italiano designa quale autorità centrale il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, il Governo italiano dichiara che l'accordo si applica, per quanto lo concerne, nei suoi rapporti con gli Stati che avranno formulato la medesima dichiarazione all'atto del deposito dello strumento di ratifica».

Per effetto della dichiarazione formulata ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, l'accordo è applicabile provvisoriamente tra la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Spagna e l'Italia dall'8 luglio 1996.

96A7274

Entrata in vigore del protocollo del 1990 che modifica la Convenzione relativa al trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, adottato a Berna il 20 dicembre 1990.

A seguito dell'emanazione della legge 12 maggio 1955, n. 211, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 7 agosto 1995.

Conformemente alla decisione presa dalla terza assemblea intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF), tenutasi a Berna dal 14 al 16 novembre 1995 ed all'art. 20, paragrafo 2, della COTIF, il protocollo del 1990 che modifica la Convenzione relativa al trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, adottato a Berna il 20 dicembre 1990, entrerà in vigore, internazionalmente e per l'Italia, il 1° novembre 1996.

96A7275

MINISTERO DEL TESORO

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di Vittorito (L'Aquila), società cooperativa a responsabilità limitata, in Vittorito.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 17 ottobre 1996, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo di Vittorito (L'Aquila), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vittorito, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

96A7273

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 novembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1520,64
ECU	1926,80
Marco tedesco	1004,32
Franco francese	296,97
Lira sterlina	2511,34
Fiorino olandese	895,60
Franco belga	48,746
Peseta spagnola	11,932
Corona danese	261,39
Lira irlandese	2509,51
Dracma greca	6,377
Escudo portoghese	9,921
Dollaro canadese	1137,78
Yen giapponese	13,342
Franco svizzero	1194,16
Scellino austriaco	142,73
Corona norvegese	238,48
Corona svedese	229,79
Marco finlandese	334,35
Dollaro australiano	1196,74

96A7344

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale EPASA

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1996 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale EPASA.

96A7279

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 783 del 5 settembre 1996

Le titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate, codice fiscale 09810140153:

specialità MENOVIS - A.I.C. n. 002868014, confezione im 1 dose + 1 f 4 ml;

specialità. PERITRATE.

A.I.C. numero 010000040, confezione «sincronizzato» 100 cpr 80 mg,

A.I.C. n. 010000038, confezione «sincronizzato» 50 cpr 80 mg,

sono ora trasferite alla società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene, codice fiscale 01423300183.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto decreto n. 831 del 26 settembre 1996

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Roussel Pharma S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, codice fiscale 00738420157.

Specialità: ESSEN ENZIMATICO:

A.I.C. n. 028009049, confezione 50 capsule;

A.I.C. n. 028009037, confezione 30 capsule,

è ora trasferita alla società La Farmochimica Italiana S.r.l., via De Amicis, 61 - 20123 Milano, codice fiscale 09098120158.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7278

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 832 del 14 ottobre 1996

Specialità medicinale CETRISAN:

«Forte» soluzione fustino 5000 ml, n. di A.I.C.: 032644015;

«Forte» soluzione flacone 1000 ml, n. di A.I.C.: 032644027;

«Forte» soluzione busta 20 ml, n. di A.I.C.: 032644039;

«Pronto» soluzione busta 25 ml, n. di A.I.C.: 032644041.

Società Garmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., via E. Fermi, 15 - 37026 Pescantina (Verona), fraz. Settimo.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale: è approvato il cambio di denominazione della specialità medicinale di cui trattasi da «Cetrisan», confezioni «Forte» e «Pronto» a «FARVICETT», confezioni «Forte» e «Pronto».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 745 del 18 settembre 1996

Specialità medicinale DROPIL

«Collirio» 10 ml 2%, n. di A.I.C. 004897017,

«Collirio» 10 ml 4%, n. di A.I.C.: 004897029

Società Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale: è approvata la modifica di denominazione da «Dropil» a «DROPILTON».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 823 del 26 settembre 1996

Specialità medicinale PANCREX V:

«Duo» 50 capsule 340 mg, n. di A.I.C.: 021232057;

«Duo» 100 capsule 340 mg, n. di A.I.C.: 021232071.

Società Samil S.p.a., via Piemonte, 32 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta: riformulazione delle indicazioni terapeutiche: è approvata la seguente riformulazione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale in oggetto da: «sindromi da malassorbimento; fibrosi cistica del pancreas (mucoviscidosi)», a: «sindromi da malassorbimento correlate ad insufficienza pancreatica, in particolare fibrosi cistica del pancreas (mucoviscidosi)».

96A7278-bis

Annullamento della pubblicazione dell'avviso del Ministero della sanità riguardante la specialità medicinale CVP

L'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 531 del 14 giugno 1996, riguardante la specialità medicinale CVP, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 1996, a pag. 40, seconda colonna, si dia per non pubblicato in quanto annullato d'ufficio in sede di autotutela.

96A7299

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka», società per azioni, in Trieste.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 9 ottobre 1996, ha nominato il rag. Franco Franceschini e il dott. Alfonso Taccione commissari straordinari, e il prof. avv. Raffaele Lener, il dott. Enrico Radice e il dott. Renzo Sartori componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka», società per azioni, con sede in Trieste, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 8 ottobre 1996.

96A7280

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka», società per azioni, con sede in Trieste, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 10 ottobre 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca di credito di Trieste - Trzaska Kreditna Banka», società per azioni, con sede in Trieste — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il prof. avv. Raffaele Lener è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

96A7281

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Vittorito (L'Aquila), società cooperativa a responsabilità limitata, in Vittorito.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 18 ottobre 1996, ha nominato l'avv. Raffaello Cannici commissario liquidatore, e il dott. Ernesto Campiti, il dott. Antonino Di Vincenzo e dott. Gaetano Loreni componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Vittorito (L'Aquila), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Vittorito (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 17 ottobre 1996.

96A7282

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Vittorito (L'Aquila), società cooperativa a responsabilità limitata, in Vittorito, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 18 ottobre 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Vittorito (L'Aquila), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Vittorito (L'Aquila) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 17 ottobre 1996 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Gaetano Loreni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art 81, comma 1, del citato decreto legislativo n 385/1993

96A7283

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

Vacanza di un posto di astronomo ordinario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Osservatorio astronomico di Padova è vacante un posto di astronomo ordinario, per il settore sottospecificato, alla cui copertura l'Osservatorio intende provvedere mediante trasferimento.

settore: tecnologie astronomiche

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Osservatorio astronomico di Padova, vicolo dell'Osservatorio n. 5 - 35122 Padova, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il predetto trasferimento resta subordinato alla disponibilità dei fondi destinati a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti.

96A7284

Vacanza di un posto di astronomo associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Osservatorio astronomico di Padova è vacante un posto di astronomo associato, per il settore sottospecificato, alla cui copertura l'Osservatorio intende provvedere mediante trasferimento:

settore: tecnologie astronomiche.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Osservatorio astronomico di Padova, vicolo dell'Osservatorio n. 5 - 35122 Padova, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il predetto trasferimento resta subordinato alla disponibilità dei fondi destinati a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti.

96A7285

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica n. 690 del 30 luglio 1996, relativo alla specialità medicinale «TORECAN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 39, prima colonna, dove è scritto: «I lotti della specialità medicinale Torecan contraddistinti dai numeri di A.I.C. *019889031* e *019889043*, prodotti anteriormente alla data del *9* aprile 1994, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 181 giorni dalla data del 18 ottobre 1996.», leggasi: «I lotti della specialità medicinale Torecan contraddistinti dai numeri di A.I.C. *019889017* e *019889029*, prodotti anteriormente alla data del *19* aprile 1994, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 181 giorni dalla data del 18 ottobre 1996.».

96A7334

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento n. 270 del 15 aprile 1996, relativo alla specialità medicinale «MINIRIN /DDAVP», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 22, seconda colonna, dove è scritto: «La composizione è così modificata», dopo la voce «eccipienti», all'ultimo rigo, dove è scritto: «acido cloridrico *0,1 N* ml 0,003, acqua *per preparazioni iniettabili* ml 2,497.», leggasi: «acido cloridrico *1M* ml 0,003, acqua *depurata* ml 2,497.».

96A7335

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Európa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96 000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 0 0 9 6 *

L. 1.400